

LXI.

TORNATA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente dà lettura di una lettera del presidente della Corte dei conti con la quale trasmette un elenco di decreti registrati con riserva. Osserva quindi che oggi spirano due mesi dall'elezione del deputato Sbarbaro; e propone che ogni risoluzione quanto alla questione del giuramento sia differita sino al prossimo giorno in cui la Camera dovrà occuparsi dell'altro argomento che lo riguarda — Il deputato Cavallotti fa pure osservazioni nello stesso senso che cioè la Camera decida se il deputato Sbarbaro è di fatto impedito dal recarsi a giurare. = Il presidente chiama poi a far parte della Commissione che esamina le autorizzazioni ai Comuni di eccedere il limite legale delle imposte, l'onorevole Marzin in sostituzione del compianto Boneschi. Annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge del deputato Bonghi. = Si dà lettura della proposta di legge dell'onorevole Bonghi, per dar facoltà ai due Collegi per gli orfani e per le orfane dei maestri elementari, Principe di Napoli in Assisi e Regina Margherita in Anagni, di contrarre un prestito a premi dell'ammontare nominale di lire 12,000,000. = Il ministro del tesoro presenta un disegno di legge per l'affitto delle miniere dell'Elba. = Discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1890-91 — Parlano i deputati Cibrario, Cucchi Luigi, Ricci Vincenzo, Cavalletto, Rizzo, Favale, Curioni, Mel, Badini, Imbriani, Marcora, Sciacca della Scala, il relatore deputato Frola, ed il deputato Carcano sotto-segretario di Stato. = Senza discussione approvansi i disegni di legge per convalidazione di prelevazioni di somme dal fondo di riserva delle spese impreviste pel 1889-90 e per la tassa sulle cartelle agrarie. = Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del presidente della Camera e del deputato Caldesi. = Il presidente annuncia il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91. Convalidazione dei regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90; e comunica una interpellanza del deputato Villanova.

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane. Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato: quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4624. Il professore Francesco Zenone ed altri 1500 insegnanti di scuole secondarie chiedono che si provveda efficacemente ad aumentare la retribuzione loro dovuta.

4625. La Camera di commercio di Bari fa voti che sia lasciata la gradazione alcolica naturale dei vini in 11 gradi o che tale gradazione non superi i 12 gradi.

Presidente. L'onorevole Gallo ha facoltà di parlare.

Gallo. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione n. 4624 a firma di 1500 insegnanti di scuole secondarie.

Essi sollevano la questione dell'aumento del

loro stipendio; questione già matura, perchè compresa nel disegno di legge presentato dal Governo e in quello della Commissione parlamentare. Sarebbe il caso di risolverla una buona volta; e questo credo sufficiente motivo a giustificare la mia domanda.

(L'urgenza è ammessa).

Decreti registrati con riserva.

Presidente. L'onorevole presidente della Corte dei conti ha fatto pervenire la seguente lettera:

“ Roma, 15 marzo 1890.

“ In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 1ª quindicina di marzo corrente.

“ Il Presidente

“ Duchoqué. ”

Quest'elenco sarà stampato e distribuito.

Scadenza del termine pel giuramento del deputato Sbarbaro.

Presidente. Debbo partecipare alla Camera che oggi stesso spirerebbero i due mesi entro i quali il professore Sbarbaro, convalidato deputato, avrebbe dovuto prestar giuramento. Ora la Camera dovrebbe deliberare, se intenda che il medesimo sia stato legittimamente impedito dal giurare e se quindi debba per lui essere prolungato il tempo utile per giurare.

Ma siccome la Camera dovrà domani e domani l'altro occuparsi di un argomento che si riferisce al medesimo deputato, io proporrei che ogni deliberazione sulla questione speciale di oggi sia differita, finchè la Camera abbia esaurito l'altro argomento.

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Mi pare d'aver raccolto dalle parole dei miei colleghi che l'onorevole presidente proponeva la questione del legittimo impedimento dell'assenza dell'onorevole Sbarbaro, e della decorrenza del termine prescritto per il giuramento.

Ora è evidente che tocca alla Camera decidere se l'impedimento per cui lo Sbarbaro non ha potuto adempiere alle prescrizioni di legge, sia legittimo o no; se cioè derivi dalla sua volontà, o da quella di altri.

Presidente. È appunto quello che io diceva,

onorevole Cavallotti. La Camera dovrà decidere se contro la sua volontà, o volontariamente, il professore Sbarbaro non abbia ancora potuto giurare, quantunque siano scorsi i due mesi prescritti.

Ma siccome, ripeto, c'è un'altra questione a suo riguardo, che la Camera dovrà risolvere tra breve, così ho proposto che anche questa questione sia differita pel momento.

(Così rimane stabilito).

Nomina di un membro della Commissione per lo esame della autorizzazione ai Comuni ad eccedere il limite legale dell'imposta.

Presidente. Nella seduta di ieri la Camera volle deferirmi l'incarico di nominare un commissario in sostituzione del compianto Boneschi nella Commissione per autorizzare i Comuni ad eccedere i limiti legali dell'imposta. In esecuzione di questo mandato, chiamo l'onorevole Marzin a far parte di quella Commissione.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Curati, di giorni 15; Lazzarini, di 12; Galli, di 8.

(Sono conceduti).

Lettura di una proposta di legge del deputato Bonghi.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Bonghi. Se ne dia lettura.

Quartieri, segretario, legge:

“ Art. 1. È data facoltà ai due collegi per gli orfani e per le orfane dei maestri elementari *Principe di Napoli* in Assisi e *Regina Margherita* in Anagni di contrarre un prestito a premi dell'ammontare nominale di lire 12,000,000 rappresentato da 450,000 obbligazioni di lire 25 ciascheduna al portatore, il cui rimborso combinato coi premi verrà effettuato in 51 anni mediante estrazioni annuali.

“ Art. 2. Il Governo autorizzerà l'emissione del prestito quando sarà versata nelle casse dello Stato la somma che il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, riconoscerà sufficiente a garantire il pagamento delle obbligazioni e dei premi.

“ Questa garanzia governativa sarà espressa sui titoli che saranno sottoscritti anche da un delegato del Governo.

“ Art. 3. Il piano dell'operazione del prestito e delle estrazioni annuali dovrà essere sottoposto all'approvazione del Governo, sentito il Consiglio di Stato.

“ Art. 4. Le convenzioni che occorreranno per l'esecuzione della presente legge, saranno sottoposte alla tassa fissa di registro. ”

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, mi pare che questa proposta di legge possa concernere anche il ministro della pubblica istruzione.

Giolitti, ministro del tesoro. Sissignore; sentirò in proposito il mio collega della pubblica istruzione.

Presidente. Va bene. Quando sia adunque presente il ministro della pubblica istruzione, si stabilirà il giorno dello svolgimento di questa proposta di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'affitto a lungo termine delle miniere di ferro dell'Elba.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Onorevole ministro del tesoro, questo disegno di legge dovrà seguire la procedura degli Uffici?

Giolitti, ministro del tesoro. Sì, onorevolissimo presidente.

Presidente. Se non vi sono obiezioni, così si intenderà stabilito.

(Così è stabilito).

Discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1890-91.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

“ *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordina-

rie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

La discussione è aperta su questo articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cibrario.

Cibrario. Onorevoli colleghi, intendo dire brevi parole, come incitamento all'onorevole ministro delle finanze su un argomento che mi pare proprio della discussione generale, avendo esso attinenza ad una grande riforma in esecuzione, la quale deve spiegare i suoi effetti sulle condizioni generali economiche del paese. Intendo, cioè, parlare, in ordine alla perequazione fondiaria, dell'impegno che il Governo aveva preso con la legge del 1° marzo 1886, all'articolo 8, di presentare, entro due anni, un apposito disegno di legge, che venisse a regolare gli effetti giuridici del catasto.

Questo argomento, come diceva poc'anzi, si riferisce a tutto il complesso del bilancio della finanza; imperciocchè, trattandosi di riforma così importante quale è quella del nuovo catasto, trattandosi di una spesa la quale graverà per lunghi anni il nostro bilancio, è desiderabile che tutti quanti i vantaggi, che se ne possono ottenere, siano conseguiti.

Fra questi vantaggi è essenzialissimo quello di far servire il nuovo catasto, non dirò come mezzo assoluto probatorio della proprietà, ma per lo meno come mezzo di dare per quanto è possibile un assetto stabile alla proprietà immobiliare; di accertarne per quanto è possibile i movimenti, di mettere in evidenza, di rendere in certo modo tangibile il titolo stesso della proprietà.

Che colla perequazione fondiaria fosse concetto di tutti di ottenere questo vantaggio, risulta ampiamente dal contesto della legge sulla perequazione; la quale all'articolo primo enuncia essere primo scopo del catasto geometrico quello di accertare la proprietà immobiliare, e tenerne in evidenza le mutazioni.

Sarebbe quindi da far meraviglia che, essendo due volte trascorso il biennio assegnato come termine al Governo per la presentazione di questa legge sugli effetti giuridici del catasto, essa non sia stata ancora presentata.

Senonchè è noto a tutti quali gravissime difficoltà porti con sè il legiferare su questa materia; sono noti ugualmente gli studi fatti dalla Commissione reale su questo argomento; e sappiamo pure che una elaborata relazione è stata dalla detta Commissione reale presentata al mi-

nistro delle finanze; relazione della quale, se ben ricordo, fu autore dottissimo l'onorevole Froila che è appunto relatore anche di questo bilancio.

Ma se l'argomento è di difficile trattazione, ben si comprende come abbia potuto richiedere maggior lasso di tempo di quello che fosse da prima preveduto. D'altra parte si è manifestata in paese una vivissima corrente per chiedere in pubbliche radunanze e con scritti elaborati da persone competentissime che il disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto venga presentato al più presto possibile. Si osserva che la determinazione degli effetti giuridici tornerà utilissima al migliore andamento delle operazioni catastali.

Stabilita codesta determinazione degli effetti giuridici, le operazioni del catasto geometrico nelle loro modalità, specialmente per quanto concerne le delimitazioni, l'accertamento dei successivi trapassi e l'identificazione dei singoli apprezzamenti, potranno con molto vantaggio e con maggior facilità esser dirette a rendere più efficaci, più evidenti e più praticamente apprezzabili dalle popolazioni i rapporti giuridici nuovi che il catasto geometrico dovrà estrinsecare.

La nuova catastazione fu dal paese invocata per una lunga serie d'anni, in vista di un doppio ordine di vantaggi sperati. Si volle non soltanto la perequazione della tassa fondiaria fra regione e regione, fra Comune e Comune, fra proprietà e proprietà, vi fu pure tenacissima aspirazione a trarre da questa laboriosa e grande operazione un assetto nuovo alla proprietà stessa, nei rapporti delle sue prove, nei rapporti della sua difesa, per fornirle quel *quid* di pratico e di materiale che in Germania si è da molto tempo ottenuto, e che risponde così bene alle esigenze della vita economica moderna. Probabilmente in Italia non sarà forse possibile conseguire per intero questo intento; ma tuttavia molto ci è possibile fare in questo senso, ed è doveroso tentare la prova, non fosse altro, per cercare di adattare le condizioni giuridiche della proprietà territoriale alle esigenze del credito fondiario ed agricolo quali sono intese ai nostri tempi. Vi sono noti, onorevoli colleghi, quali gravissimi ostacoli si incontrino nella trattazione di tutte le operazioni di credito fondiario, per la difficoltà della prova della proprietà col possesso trentennale, e delle condizioni di libertà e di vincolo dei singoli fondi che si debbono sottoporre ad ipoteca.

Vi è noto come molte operazioni di credito fondiario, specialmente le piccole, quelle destinate a sollievo della piccola proprietà rurale (che pur costituisce la maggior forza, il nerbo del

aese nostro) debbono abbandonarsi perchè la prova della proprietà e della libertà è tanto difficile e tanto costosa, da renderle soverchiamente onerose.

D'altra parte, a chiunque abbia esperienza, non dirò di cose giuridiche, ma della esistenza giornaliera della piccola proprietà, è noto quanta difficoltà si trovi nei giudizi possessori, per quelle piccole usurpazioni di terreno che si fanno, oggi spostando un confine, domani spingendo l'aratro d'un solco più avanti del lecito; e quali enormi spese aggravino tutte queste procedure degli umili, appunto per le difficoltà e la incertezza della identificazione dei fondi e delle prove di proprietà.

È quindi necessario che la promessa, contenuta nell'articolo 8 della legge 1° marzo 1886 abbia il suo adempimento, e l'abbia al più presto possibile. Noi non crediamo che sia possibile in questa legge, far scaturire dal catasto geometrico direttamente la prova assoluta della proprietà. Sappiamo come, per antica tradizione storica e giuridica, in Italia il diritto di proprietà abbia tal carattere eminente di spiritualità, da trovarsi molto a disagio con un sistema di prove della sua esistenza, fondato esclusivamente sulle risultanze tangibili ed amministrativamente accertate di tavole catastali e di registri censuari, quale dovrebbe essere il sistema del catasto elevato a dignità di prova eminente del diritto di proprietà.

Ma se ciò non sarà possibile, se all'onorevole ministro delle finanze ed all'onorevole guardasigilli non sarà dato concretare le disposizioni dell'invocata e promessa legge in modo da far scaturire dal certificato catastale la prova della proprietà, pur tuttavia la nuova legge potrà rendere grandissimi servizi anche con innovazioni meno radicali.

Basterà, ad esempio, che attribuisca al certificato catastale di possesso oltre decennale efficacia di prova piena ed intera del possesso; basterà che al certificato constatante il possesso oltre decennale, coi caratteri di usucapione, attribuisca valore probatorio e pubblico di titolo per soddisfare a molti degli odierni bisogni in questo argomento. In ogni modo, onorevoli colleghi, senza toccare il tesoro che le nostre tradizioni giuridiche romane han lasciato sul concetto, sulla genesi, sull'essenza, sui portamenti del diritto di proprietà, pare a me, che si possa fare qualche cosa nel senso di modernizzare il diritto di proprietà nei suoi rapporti giuridici. La condizione del possessore di un fondo il quale da anni paga ingenti imposte fondiarie, il

quale per successivi tramutamenti dipendenti da contratti o da successione ha rifiuto allo Stato in varie epoche il fondo stesso, parmi valga dinanzi alla collettività sociale qualche cosa di più del titolo astratto e remoto di proprietà, che possa spettare a qualche persona, incurante per anni ed anni di far valere i propri diritti e fattasi per tal modo causa di mali individuali e di un male sociale gravissimo, quale è quello che accompagna sempre l'incertezza sulle proprietà immobiliari.

Onorevoli colleghi, non insisterò più oltre nello svolgimento di questo concetto. Mi parve cosa doverosa che una voce nella Camera si facesse eco della manifestazione imponente di desiderio, che il paese ha moltiplicato da 4 anni a questa parte, invocando e sollecitando la presentazione di questa legge sugli effetti giuridici del catasto geometrico.

Quindi, senza aggiungere altro, invoco dallo egregio sotto-segretario di Stato, che siede al banco del Governo, dichiarazioni, le quali valgano ad accertare il paese che questa legge, tanto desiderata, venga sollecitamente presentata ed informata a concetti larghi, che senza manomettere violentemente il tesoro delle nostre tradizioni giuridiche antiche, valga a modernizzarle, ed a renderle adatte all'indole dei tempi e alle condizioni economiche della società dell'oggi.

Presidente. Onorevole Cucchi Luigi, ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Io mi ero iscritto per toccare lo stesso argomento, che ora ha magistralmente trattato l'onorevole Cibrario.

Amante sempre della brevità, rinunzio a parlare, associandomi di gran cuore all'onorevole Cibrario nello invocare dal Governo la pronta presentazione del disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto e sulle conseguenti riforme della legislazione civile, presentazione della quale è fatto obbligo dalla legge 1° marzo 1886.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Vincenzo.

Ricci Vincenzo. Poichè a questo punto si trattano le questioni relative al catasto, io mi permetterò di fare una raccomandazione al Governo in conformità dei concetti espressi dalla Giunta del bilancio. Essa ha ritenuto che fosse conveniente l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 58 del regolamento per l'attuazione della legge del catasto; però non ha creduto di farne una esplicita raccomandazione al Governo.

La Giunta del bilancio ha poi accennato al fatto che dalla Giunta superiore del catasto furono presentate alcune obiezioni al riguardo sebene la Giunta stessa abbia già in parte attuate

le disposizioni dell'articolo 58 nel senso di ammettere che ai privati esercenti, i quali abbiano già dato prova di capacità in servizio dell'amministrazione dello Stato, possa essere concessa a titolo di esperimento l'esecuzione di qualche lavoro a cottimo.

Io desidererei che il Governo facesse qualche dichiarazione nel senso di accogliere la raccomandazione della Giunta del bilancio e desidererei anche qualcosa di più: vorrei cioè che si cercasse di attuare l'applicazione dell'articolo 58 nel senso più largo che sia possibile per concedere lavori a cottimo agli esercenti privati. Io non disconosco che alcune delle osservazioni della Giunta del catasto riportate nella relazione del bilancio del Ministero delle finanze possano avere un valore, ma credo che non ne abbiano abbastanza per escludere completamente l'applicazione del provvedimento consentito dall'articolo 58 del regolamento.

Mi pare che il concedere una parte dei lavori di catasto, quelli cioè che si riferiscono ad un limitato territorio, escluse naturalmente alcune operazioni, come quelle di triangolazione, ecc., possa avere un effetto veramente utile e desiderato da molti; accelerando le operazioni catastali, ed anticipando così i benefici che saranno apportati dalla legge sulla perequazione fondiaria.

Un altro vantaggio io ravviso in questo provvedimento, ed è quello di poter procedere sollecitamente nei lavori, anche di fronte all'attuale condizione di cose; poichè, se qualche informazione che ho avuto è esatta, il personale del quale può oggi disporre il Governo per i lavori di catasto, sarebbe tutt'altro che rispondente ai bisogni. Anche coloro che si presentano agli esami che vengono dati nei singoli compartimenti non sono molto numerosi; il che non può a meno di meravigliare, quando si tenga conto della grande tendenza che vi è nel nostro paese di concorrere agl'impieghi governativi. Io non so, ripeto, se sono esattamente informato, ma mi fu detto che negli esami dati l'anno scorso, presso il compartimento di Milano, il numero dei concorrenti era presso a poco eguale al numero dei posti disponibili. Ciò proverebbe che non vi è, per parte di coloro che possono attendere a questi lavori, un grande entusiasmo nell'accorrere ad iscriversi nelle file del nuovo personale. Sarebbe quindi molto utile che si potesse concedere, con le facoltà che sono stabilite dall'articolo 58, una parte di questi lavori a privati esercenti.

E questo avrebbe anche un secondo vantaggio, poichè, se col tempo il Governo riuscirà a

completare il corpo catastale, dovrà naturalmente avere un numero molto considerevole d'impiegati, e quando avvenisse un'interruzione momentanea del lavoro, una sospensione, fatto che si è già verificato altra volta, soprattutto nelle provincie subalpine, allora il Governo si troverebbe in una condizione molto difficile, perchè avrebbe una quantità d'impiegati esuberante al bisogno dei lavori del catasto e dovrebbe, come ha già fatto altra volta, creare cioè qualche nuova occupazione per tutto questo personale assunto in servizio. Per conseguenza, sia dal lato dell'economia di tempo, come anche dal lato dell'economia di spesa, pare a me che il provvedimento, sul quale la Giunta del bilancio ha richiamato l'attenzione del ministro, sia molto utile.

Io credo che, se, fin da principio, si fosse attivata la legge con altro concetto, col concetto, cioè, di dare i punti di triangolazione e di stabilire la limitazione del territorio comunale e poi di lasciare ai singoli Comuni l'esecuzione dei lavori di rilevamento parcellare in ciascun territorio, ben inteso con norme uniformi e ben definite, si sarebbe raggiunto più facilmente lo scopo che si voleva ottenere.

Ad ogni modo, anche come è oggi stabilito nella legge e traendo partito dalle disposizioni dell'articolo 58 del regolamento, confido che il Governo vorrà accogliere le osservazioni che gli vennero fatte dalla Giunta del bilancio e seguendo le quali sicuramente si avranno notevoli vantaggi per l'acceleramento dei lavori e anche per le finanze dello Stato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Frola, relatore. L'onorevole Cibrario, al quale si è associato l'onorevole Cucchi Luigi, ha giustamente richiamata l'attenzione del Governo ed anche della Giunta del bilancio su di una grave questione che ha attinenza all'esecuzione della legge sulla perequazione fondiaria, cioè sulla presentazione per parte del Governo del disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto; ed altre osservazioni in materia catastale vennero svolte dall'onorevole Ricci Vincenzo.

Risponderò brevemente a quanto esposero, perchè a nome della Giunta generale del bilancio già ebbi nella relazione sul bilancio in esame a far speciale oggetto di esame quanto si riferisce alla perequazione fondiaria.

Ed innanzitutto per ciò che ha tratto al disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto, avverto come la presentazione di tale disegno sia richiesta non solo da una speciale prescrizione di legge ma

sia anche necessaria, importando che le operazioni catastali seguano con determinati criteri prestabiliti, e che il Governo ed i proprietari sappiano cosa si vuole e fin dove si può giungere, quando si fanno le operazioni catastali, nei rapporti con lo stato giuridico della proprietà.

Quindi la Commissione del bilancio ha dovuto far cenno di tale questione richiamando l'attenzione del Governo sull'adempimento dell'obbligo, espresso nell'articolo 8 della legge 1º marzo 1886. Ed a tale proposito ricordo come la Commissione parlamentare, che ebbe a riferire sul disegno di legge relativo all'ordinamento dell'imposta fondiaria, per mezzo delle splendide relazioni degli onorevoli Minghetti e Messedaglia già notasse come fosse necessario che, con norme precise e concrete, venissero determinati gli effetti giuridici del catasto.

Quando quel progetto venne in discussione, nella Camera non mancarono molti onorevoli nostri colleghi i quali insisterono perchè fin d'allora venissero determinati gli effetti giuridici del catasto. La Camera non credè opportuno di venire in quel momento a disposizioni tassative, ma inserì nella legge una precisa disposizione, quella cioè dell'articolo 8, con la quale fece obbligo assoluto al Governo di presentare entro due anni una nuova legge nella quale fossero determinati gli effetti giuridici del catasto, e le conseguenti riforme nella legislazione civile. In esecuzione di quell'articolo il Governo nominò una Commissione reale, che si occupò dell'argomento, e presentò al ministro delle finanze un apposito disegno di legge, il quale però trovasi tuttora presso il Governo.

D'allora in poi numerose petizioni di comizi agrari e di Comuni furono proposte, insistendo presso il Governo ed il Parlamento, perchè si desse esaurimento a questo impegno.

In tale condizione di cose non spetta certamente alla Giunta del bilancio di occuparsi delle norme che devono guidare il Governo relativamente a detti effetti giuridici; alla Giunta del bilancio spetta soltanto di richiamare l'attenzione del Governo sulle svolte osservazioni appunto perchè dal momento che una grave spesa si trova iscritta nel bilancio delle finanze relativa all'esecuzione del catasto, questa spesa sia fatta in modo che ne ridondi il massimo beneficio possibile ai proprietari e ai contribuenti.

Dopo l'onorevole Cibrario e l'onorevole Cucchi Luigi, l'onorevole Vincenzo Ricci ebbe a rivolgere un'altra raccomandazione al Governo, perchè siano applicate nel miglior modo le disposizioni dell'articolo 58 del regolamento relativo all'esecu-

zione della ricordata legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, ed alla sua raccomandazione si connettono speciali istanze indirizzate dall'Associazione nazionale degli ingegneri agronomi. La Giunta del bilancio non dubitando che il Governo prenderà in attento esame tutto quanto si riferisce alla esecuzione della legge sulla perequazione fondiaria sarà sempre ben lieta quando dal Governo e dalla Giunta superiore del catasto si accolgano e si promuovano opportune disposizioni perchè nell'esecuzione dei lavori catastali si ottenga il miglior profitto possibile, nel più breve tempo, e con la minore spesa; e raggiungere quel fine che è nel comune desiderio, quello, cioè, di vedere applicata ed eseguita nel miglior modo e con la maggior possibile sollecitudine la legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. È un ricordo antico che devo fare. Da parecchi anni io ho continuato ad insistere presso il Ministero delle finanze, affinché si venisse alla concreta liquidazione del credito dei Comuni lombardi e veneti per anticipazioni fatte sulle spese erariali del nuovo censimento del Lombardo-Veneto, le quali spese legalmente incombevano allo Stato, ma che il Governo di allora (trovandosi in condizioni forse non comode di finanza, ed anche per liberarsi temporaneamente da quell'annua spesa e caricarla intanto ai Comuni, salvo di rimborsarneli ad altro tempo) addossò ai Comuni a titolo di anticipazione a proprio conto. Si era obbligato, alla fine del censimento, di rimborsarli in quote annue. Il censimento nuovo, che si doveva fare, fu compiuto da molti anni, e prima ancora che cessasse in quelle Provincie il dominio austriaco.

Dopo il 1848 non si poteva parlare di liquidazioni e di rimborsi da parte di un Governo che s'era reimposto duramente sulla Lombardia e sulla Venezia.

Si ricorda certamente l'onorevole sotto-segretario di Stato in quali condizioni erano ridotti i paesi del Lombardo-Veneto, sotto un Governo che già era persuaso di dover abbandonare l'Italia. Ma, venuto il Governo italiano, io non dimenticai di ricordare in questo Parlamento il credito che avevano i Comuni, e i ministri delle finanze di allora, non disconoscendo il diritto dei Comuni suddetti, ordinarono un accurato esame di cotesta vertenza e disposero che si liquidassero i conti. Dopo l'esame di parecchie Commissioni, che successivamente si occuparono di questa materia tanto

nel rispetto giuridico che nel contabile, si venne alla liquidazione, e si verificò che il credito dei Comuni ammontava per questo titolo a circa 6 milioni di lire. L'onorevole Magliani era incerto se dovesse caricare annualmente il bilancio per i rimborsi, oppure venire con un disegno di legge, e pareva che propendesse allora per il disegno di legge.

Per parecchi bilanci, avendo io ricordato questa vertenza (che non è propriamente una vertenza ma che ormai è una cosa pacifica perchè il debito dello Stato fu accertato e fu riconosciuto l'obbligo di pagarlo) il Ministero finalmente promise di presentare un disegno di legge, ma questo disegno di legge non fu finora presentato.

Nell'anno scorso io ricordai la questione al presente ministro delle finanze, l'onorevole Seismit-Doda, e anche egli, alla sua volta, promise che avrebbe presentato un disegno di legge.

Io comprendo che la condizione della nostra finanza è tale, che non si deve troppo insistere a volere sollecitamente soddisfatto il debito indiscutibilmente riconosciuto, ma il pagamento bisogna che lo Stato pur si disponga a farlo; lo si faccia quando la nostra finanza potrà un po' sollevarsi dalla pressione presente, ma non si dimentichi questo debito che ha lo Stato, che è un debito accertato, che è un debito d'onore.

Il Governo italiano non deve certo imitare il Governo austriaco che prometteva assai col proposito forse di tergiversare e di finire col non mantenere; il Governo italiano ha ripetutamente promesso che avrebbe adempiuto a questo dovere; il Governo italiano non può mancare di parola.

Domando quindi all'onorevole sotto-segretario di Stato quali siano le sue idee in proposito.

Presidente. L'onorevole Rizzo ha facoltà di parlare.

Rizzo. Sulla questione accennata dall'onorevole Cavalletto, il quale ha ricordato d'averlo lo scorso anno, in occasione del bilancio del Ministero delle finanze, raccomandato al ministro la questione del pagamento delle anticipazioni pel censimento dei Comuni del Lombardo-Veneto, a quello che egli ha detto con tanta autorità e con tanta verità, io posso aggiungere, che lo scorso anno i Consigli provinciali furono invitati a fare le loro proposte; che una Commissione interprovinciale ha presentato una relazione con proposte e cifre formali e che il Governo con un circolare, con la quale invitava i Consigli provinciali a mettersi d'accordo sulla quota dei loro crediti, prometteva la presentazione del disegno di legge relativo; solamente non indicava il termine in cui

avrebbe presentato questo disegno di legge. Ma la promessa c'era; ed i Consigli provinciali hanno deliberato in base a questa promessa. Ci sono, anzi, relazioni, fra cui pregevolissima e chiara quella del mio carissimo ed egregio amico commendatore Leopoldo Minesso, presidente della Deputazione provinciale di Treviso, le quali sono esplicito sul diritto delle Province venete al pagamento di questi crediti, e sul dovere del Governo di pagarli; ed esplicito e chiare anche nel riferire la promessa formale fatta dal Governo con una circolare ministeriale del 1888. Quindi, io mi associo all'onorevole Cavalletto nel chiedere al Governo se abbia intenzione di presentare sollecitamente questo disegno di legge.

Naturalmente le condizioni del bilancio dello Stato son tali, da incoraggiar poco a questa domanda; ma è il caso di dire che

« Se Messenia piange, Sparta non ride; »

e le condizioni dei bilanci dei Comuni e delle Province non sono certo migliori di quelle dello Stato.

Favale. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Favale. Io non voglio entrare nel merito di questi rimborsi delle spese anticipate dalle Province per il censimento; ma, qualora un rimborso si facesse ad alcune Province, io ricordo che ci sono anche altre Province che pagarono già al Governo un mezzo centesimo per un censimento che non si è compiuto, e che ora sono obbligate a pagare interamente la spesa del nuovo censimento. Io credo che quelle Province avrebbero, non meno delle lombardo-venete, ragione di domandare il rimborso delle somme da esse anticipate per il censimento antico.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Curioni. Credo che l'onorevole Favale voglia alludere alle regie patenti del 1818, le quali, ordinando la catastazione delle Province piemontesi, stabilivano che il contributo per l'imposta erariale dovesse essere aumentato di alcuni centesimi, o forse di qualche mezzo centesimo (non ricordo più bene l'aliquota), appunto per provvedere alle spese della catastazione. Ora sappiamo che questa catastazione è andata in fumo, e per conseguenza non ci sarebbe niente di più giusto che restituire alle Province i centesimi che hanno pagato. Ma io non mi spingo sino a questo punto.

Capisco che, nelle presenti condizioni del bilancio, domandare al Governo il rimborso di somme

per quante siano le ragioni di giustizia, è domandare l'impossibile. Non intendo quindi di domandare l'impossibile; domando soltanto che il Governo tenga conto di codesto contributo già pagato per un servizio che non è stato loro peranco reso, a deconto di quello che ora ad esse si richiede per il nuovo censimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. Con molta ragione, la Giunta del bilancio nella sua relazione, e testè per bocca del suo relatore, l'onorevole Frola, e l'onorevole Cibrario, a cui si associarono altri colleghi, han richiamato l'attenzione del Governo e della Camera su di un argomento della massima importanza, ed anche di urgenza.

L'argomento concerne l'adempimento dell'obbligo contenuto nell'articolo 8 della legge 1º marzo 1886 sul riordinamento della imposta fondiaria, quello cioè di presentare una legge speciale per determinare gli effetti giuridici del nuovo catasto.

Già l'onorevole Frola, che conosce perfettamente l'andamento e lo stato della faccenda, ha accennato come da parte del Ministero non sia stata dimenticata nè trascurata questa importante questione.

Egli accennò come sia già da tempo esaurito il lavoro fatto da una speciale Commissione, della quale (aggiungerò io) fu *magna pars* l'onorevole Frola, che fu sollecito a presentare una dotta relazione ed uno schema o disegno di legge.

Forse all'onorevole Frola e ad altri che desiderano, come desidera il Governo, di vedere colla massima sollecitudine esaurita la questione, parrà anche lungo l'indugio. Ma, se si considera che trattasi di argomento nuovo e gravissimo, il quale presenta non lievi difficoltà, ed implica altresì modificazioni al Codice civile, onde richiede pure lo intervento dell'onorevole guardasigilli, se si considera tutto ciò, parrà, io credo, giustificato l'indugio. In ogni modo, io spero che e la onorevole Commissione e gli onorevoli oratori che si sono occupati di questo argomento, si terranno paghi e lieti di sentir dichiarare da me, che ne ebbi l'autorizzazione dal ministro, che fra breve tempo il disegno di legge desiderato, e che ora è sotto esame presso il Ministero di grazia e giustizia, sarà presentato al Parlamento.

Con ciò, senza addentrarmi nel merito dell'argomento, poichè non mi pare ora il momento opportuno, ritengo di aver sufficientemente risposto alle interrogazioni e raccomandazioni che mi fu-

rono rivolte dall'onorevole relatore Frola, dall'onorevole Cibrario e dall'onorevole Cucchi Luigi.

Mi rimane l'obbligo di rispondere all'onorevole Ricci, il quale rivolse al Governo, se ho bene inteso, una speciale raccomandazione perchè sia accresciuto il personale che si occupa dei lavori pel nuovo catasto, e siano in ogni modo accelerati i lavori medesimi, valendosi pure dell'opera dei periti privati ed anche mediante contratti a cottimo.

In quanto allo scopo ed all'usare, per raggiungerlo, di tutti i mezzi, che sono consentiti dalle condizioni del bilancio nostro ed anche dal numero di tecnici di cui è possibile valersi, siamo tutti d'accordo. Governo e Commissione consentono non solo nel desiderare, ma anche nel volere, che la grande opera del nuovo catasto sia eseguita con la maggiore sollecitudine e con la maggiore esattezza, e che sia compiuta nel termine indicato dalla legge (agli articoli 47 e seguenti) riguardo a quelle Provincie che hanno deliberato e concorrono per l'acceleramento dei lavori catastali. In quanto ai metodi, se si tratta di aumentare il numero del personale operante, nei modi ordinarii, bisogna ricorrere alle nomine per concorso; ebbene oltre al concorso, a cui ha accennato l'onorevole Ricci, io posso aggiungere che proprio di questi giorni ne è stato aperto un altro per 60 ingegneri e per 140 geometri; e posso tranquillare l'onorevole Ricci dicendogli che non mancarono gli aspiranti, poichè si presentarono 74 ingegneri, e 212 geometri.

Quanto poi all'altra raccomandazione di valersi dei periti privati affidando loro il lavoro a cottimo, non posso dare all'onorevole Ricci una risposta esauriente; perchè è una questione tuttora aperta. Gli posso dire però, che da parte della Giunta centrale del catasto si è già accuratamente studiata la questione, e che non si mancò anche di applicare, in via di esperimento, cotesto metodo di lavori a cottimo; ma che si sono pure presentate gravi difficoltà e dubbi, compreso quello che talè sistema di lavori catastali a cottimo non abbia a portare tutti quegli effetti utili a cui testè accennava l'onorevole preopinante: che cioè sia per risultare non abbastanza vantaggioso per la spesa, ed ancor meno per la esattezza. Di più è sorto anche un dubbio legale, se cioè sia lecito al Ministero di valersi dei periti privati, per la formazione del catasto, mediante contratti a cottimo, di fronte all'articolo 7 della legge del primo marzo 1886, secondo il quale « le operazioni di rilevamento parcellare devono essere affidate a periti governativi catastali. »

La questione si trova ora a questo punto, bisogna risolvere questo dubbio, e bisogna lasciar tempo anche a studiare, mediante l'esperimento che è in corso, se sia il caso di allargare siffatto metodo di lavori a cottimo.

Spero quindi che l'onorevole Ricci si terrà soddisfatto di queste mie brevi osservazioni, che lo possono accertare come da parte della Giunta centrale del catasto non si trascuri anche lo studio di questo speciale argomento.

Ora mi resta a rispondere poche parole alle cortesi osservazioni e raccomandazioni dell'onorevole Cavalletto, a cui si associò l'onorevole Rizzo, riguardanti una questione antica di liquidazione, o forse di pagamento, di crediti, non so se liquidati o vantati, di alcune Provincie del Veneto.

E in pari tempo risponderò sulla consimile questione riguardante altre Provincie, intorno alla quale parlarono gli onorevoli Favale e Curioni.

Io dubito, anzi credo, che l'argomento interessi non solo il Ministero delle finanze, ma più specialmente il Ministero del tesoro. Tuttavia posso assicurare gli onorevoli oratori, che da parte del Governo non si mancherà di riprendere in esame la questione, per proporre poi gli opportuni provvedimenti. So che una Commissione speciale è stata nominata dal Governo, perchè studiasse e riferisse; so che quella Commissione ha compito il suo lavoro e presentata la relazione; ma non credo che il Ministero abbia presa una risoluzione definitiva in argomento. Comunque sia, io non mancherò di riferire le sollecitazioni ora udite, perchè sieno per quanto è possibile assecondate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Posso assicurare l'onorevole sottosegretario di Stato, che l'accertamento del debito che ha lo Stato verso i Comuni della Lombardia e del Veneto, è ormai liquidato in modo assoluto e definitivo. La circolare che fu mandata alle Provincie, è puramente relativa al modo di fare i pagamenti; ma quanto alle somme da pagarsi non c'è più nessun dubbio e nessuna incertezza possibile. La Commissione presieduta dall'onorevole Finali, composta di deputati e d'impiegati superiori del Ministero delle finanze, ha validato in modo assoluto e definitivo la liquidazione finale di questo debito dello Stato.

La somma dei sei milioni per altro, secondo che il pagamento si faccia più o meno brevemente, potrà essere più o meno ridotta. Io avrei

desiderato che essa venisse pagata integralmente, ma su ciò non insisto; è doveroso curare anche l'interesse dello Stato; quindi a questo riguardo io non sono nè indiscreto, nè sollecitatore incalzante, mi affido alla lealtà e all'equità del Governo.

Rizzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

Rizzo. Io vorrei far osservare all'onorevole sotto-segretario di Stato che non si tratta di una questione sulla quale il Ministero abbia ancora a deliberare; ormai non gli rimane che di presentare un disegno di legge. I Consigli provinciali furono invitati a deliberare se accettassero o no le proposte del Governo. Io, per esempio, ho qui la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Treviso in seguito alla nota ministeriale. Essa dice:

“ Il Consiglio udita la relazione della Deputazione provinciale delibera:

“ 1. di accettare la proposta comunicata dal Ministero delle finanze colla Nota-circolare 22 maggio 1888 a tacitazione della vertenza relativa al rimborso delle prelevazioni fatte dalla Giunta del Censimento L. V. sul fondo sociale delle Province venete e lombarde pel censimento di dette Province dall'anno camerale 1830 a tutto l'anno camerale 1854, della somma complessiva di lire 3,967,635.50, aumentata dei relativi interessi scalari 5 per cento, pagabile in cinque rate annuali dalla data della approvazione della legge che sarà dal Governo proposta al Parlamento nazionale;

“ 2. di assumere a carico della Provincia l'obbligo di rilevare l'erario dello Stato da qualunque eventuale pretesa che potesse esser mossa da Comuni o da contribuenti della Provincia in dipendenza alla accettata liquidazione del fondo sociale di cui al capo primo, per modo che col materiale pagamento alle Province, lo Stato venga ad essere assolto da qualsiasi successiva azione, ragione o molestia, e la contabilità del fondo sociale debba intendersi definitivamente saldata a suo riguardo;

“ 3. di approvare la ripartizione dell'anzidetta somma di lire 3,967,635.50 aumentata dell'interesse scalare sopraccennato, ed ascendente così all'importo di lire 4,562,780.82, per modo che di tale importo complessivo spetti alle Province lombarde la somma di lire 1,903,402.35 ed alle Province venete quella di lire 3,559,378.47;

“ 4. di delegare un rappresentante della Pro-

vincia con analogo mandato per l'esaurimento di tutto ciò che potesse essere necessario alla piena esecuzione della presa deliberazione. „

“ Il Consiglio approva a voti unanimi. „

Faccio inoltre osservare che il Ministero mandò la sua nota in seguito all'introduzione di una lite giudiziaria promossa dalla Deputazione provinciale di Venezia.

In cotesta nota dicevasi:

“ La Deputazione provinciale di Venezia, che si era fatta iniziatrice di tale domanda per conto de' Comuni di quella Provincia, ebbe per risposta dal Ministero delle finanze, dopo un carteggio durato più anni, che “ la Deputazione provinciale non avea veste per fare tale domanda, tanto più che, fra le disposizioni speciali relative al fondo sociale, non ve ne era alcuna la quale obbligasse di dare nemmeno ai Comuni copia od estratti del bilancio generale del fondo surricordato. „

“ In presenza di tale inattesa soluzione, vari Comuni insorsero con citazione giudiziale. Quello di Venezia dapprima, quello di Padova, ed i Comuni della provincia di Rovigo dappoi, chiesero che il Governo fosse condannato a restituire ai Comuni le somme per l'accennato titolo esborsate, facoltizzato il Governo a trattenersi quell'importo che avesse giustificato di avere speso.

“ Promossa la lite e durante la trattazione della stessa, il Governo trovò necessario di far esaminare la questione da una speciale Commissione che istituì con decreto 24 luglio 1884.

“ In seguito alla proposta di questa Commissione il Ministero delle finanze divenne alla determinazione di presentare al Parlamento un disegno di legge sulle basi di riconoscere il debito dello Stato verso il fondo sociale nella somma complessiva di lire 5,921,837.39, da rimborsarsi nel periodo di anni 17, in ragione di annue lire 358,814; di acconsentire però al rimborso in cinque anni, riducendo la somma a sole lire 3,967,635.50 corrispondente alla capitalizzazione della annualità di cui sopra, coll'aggiunta dello interesse scalare del 5 per cento; di eseguire il pagamento alle Province in rappresentanza dei Comuni creditori, dopo però che tutte le Province interessate avessero concordato il riparto tra loro, e si fossero obbligate di rilevare lo Stato da qualunque eventuale pretesa dei Comuni e dei contribuenti. „

In seguito alla nota ministeriale i Consigli provinciali interessati hanno preso delle delibera-

zioni, delle quali ho fatto cenno, dopo aver sentito una Commissione interprovinciale, la quale ha fatto il rapporto, chiesto dal ministro delle finanze.

La questione dunque, amministrativamente parlando, è risolta, e il ministro non ha da pensare, come ho detto, che alla presentazione del disegno di legge promesso.

Mi pare che il sotto-segretario di Stato avesse messo in dubbio che la questione fosse, dirò così, liquidata. Invece proprio non manca che il disegno di legge; che è il più, purtroppo..

Lugli. Mancano i denari!

Rizzo. Mancano i denari, dice l'onorevole Lugli; ma anche le Provincie ed i Comuni non ne hanno da sprecare. Dunque sono giustificati se insistono nel loro diritto.

Il diritto poi non l'ha messo in dubbio neanche il sotto-segretario di Stato.

Naturalmente io non posso che raccomandare nuovamente, associandomi all'onorevole Cavalletto, al Governo che presenti questo disegno di legge.

Cavalletto. Quando potrà!

Rizzo. E se non lo potrà mai?

Presidente. Onorevole sotto-segretario per le finanze, ha facoltà di parlare.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. Io non posso che ripetere le assicurazioni, già date, che cioè non si mancherà da parte del Ministero delle finanze ed anche da parte degli altri ministri interessati, specialmente da parte del ministro del tesoro, di prendere sollecitamente in esame la questione per prendere le opportune deliberazioni e concertare, se e come occorra, il progetto di legge che fosse da presentarsi.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione dell'allegato, il quale fa parte integrante di questo disegno di legge, con l'avvertenza che la semplice lettura dei capitoli basterà perchè essi si ritengano approvati ove nessuno chieda di parlare o faccia proposte intorno ad essi.

Quartieri, segretario, legge:

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri del demanio.* Capitolo 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 300,000.

Annualità fisse. — Capitolo 2. Annualità e prestazioni diverse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,200,000.

Spese generali di amministrazione. — *Ministero.* — Capitolo 3. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,276,081. 04.

Capitolo 4. Personale straordinario, lire 95,880.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 85,500.

Capitolo 6. Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze, lire 34,265.

Intendenze di finanza. — Capitolo 7. Personale di ruolo: amministrativo, d'ordine e di basso servizio (*Spese fisse*), lire 4,545,635. 73.

Capitolo 8. Personale straordinario, lire 387,420.

Capitolo 9. Spese d'ufficio (*Spese fisse e variabili*), lire 350,000.

Capitolo 10. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 108,000.

Amministrazione per la formazione del catasto. — Capitolo 11. Personale di ruolo dell'amministrazione centrale (assegna ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi agli impiegati dell'ufficio centrale del catasto) (*Spese fisse*), lire 118,500.

Capitolo 12. Personale di ruolo dell'amministrazione esterna (stipendi agli impiegati delle direzioni compartimentali ed al personale catastale) (*Spese fisse*), lire 1,084,825.

Capitolo 13. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (Leggi 4 gennaio 1880 e 1º marzo 1886, n. 5222 e 3682), lire 5,870,675.

Capitolo 14. Indennità di missione ai membri del Consiglio superiore dei lavori geodetici, lire 2,000.

Capitolo 15. Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali, lire 70,000.

Capitolo 16. Spese di gratificazioni e remunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto, lire 20,000.

Uffici tecnici di finanza. — Capitolo 17. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,056,543.

Capitolo 18. Assegna al personale straordinario ed avventizio, lire 430,000.

Capitolo 19. Indennità di viaggio e di soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario, lire 620,000.

Capitolo 20. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (*Spese fisse*), lire 31,000.

Capitolo 21. Spese di ufficio, materiali e mobili, lire 60,000.

Servizi diversi. — Capitolo 22. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 90,000.

Capitolo 23. Indennità di tramutamento agli

impiegati ed al personale di basso servizio, lire 100,000.

Capitolo 24. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria, lire 20,000.

Capitolo 25. Sussidi ad impiegati in attività di servizio, ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove ed orfani di impiegati dell'amministrazione delle finanze - Sussidii ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi, 225,000 lire.

Capitolo 26. Dispacci telegrafici governativi e spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 122,500.

Capitolo 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 28. — Spese casuali, lire 93,960.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari. — Servizi diversi. — Capitolo 29. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,380,578. 69.

Capitolo 30. Stipendi ed assegni al personale addetto ai fabbricati ed altre proprietà demaniali, lire 159,382. 05.

Capitolo 31. Stipendi al personale straordinario addetto al patrimonio di Magione, lire 5,325. 63.

Capitolo 32. Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, dei controllori e dei contabili demaniali retribuiti ad aggio, lire 20,000.

Capitolo 33. Spese d'ufficio ed indennità (*Spese fisse*), lire 250,000.

Capitolo 34. Assegno al delegato governativo presso lo stralcio della Società per la vendita dei beni demaniali, lire 8,000.

Capitolo 35. Assegno fisso per spese di ufficio ai medici degli stabilimenti termali, lire 2,500.

Capitolo 36. Spese d'ufficio variabili e materiali, lire 18,000.

Capitolo 37. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse-forti per gli uffici di riscossione e per quelli del bollo e spese relative, lire 60,000.

Capitolo 38. Mercedi al personale straordinario addetto all'amministrazione del patrimonio di Magione, lire 3,475. 20.

Capitolo 39. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese, lire 30,000.

Capitolo 40. Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale, lire 24,000.

Capitolo 41. Compensi per lavori straordinari tanto per gl'impiegati dell'amministrazione cen-

trale, quanto per quelli in provincia, gratificazioni a guardie di finanza ed agenti della forza pubblica, lire 17,560.

Capitolo 42. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 43. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 286,130.

Capitolo 44. Aggio di esazione ai contabili (*Spesa d'ordine*), lire 5,350,000.

Capitolo 45. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 520,000.

Capitolo 46. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 2,900,000.

Capitolo 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposto ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (*Spesa d'ordine*), lire 350,000.

Capitolo 48. Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (*Spese obbligatorie e d'ordine*), lire 4,072,000.

Capitolo 49. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali, lire 965,584. 80.

Capitolo 50. Manutenzione ordinaria dei canali demaniali ed altri beni di demanio pubblico, lire 125,000.

Capitolo 51. Spese di materiale per la gestione economica del lago Trasimeno e dei canali demaniali che non si possono per motivi permanenti o temporanei appaltare, lire 30,000.

Capitolo 52. Mercedi e compensi straordinari al personale avventizio per la gestione del lago Trasimeno e dei canali demaniali di irrigazione, compensi per la sorveglianza del Tavoliere di Puglia e per la compilazione dei ruoli di tassa di bonifica - indennità ai periti e alle commissioni delimitatrici delle spiagge marine, nonchè per onorari notarili ed altre spese per il servizio delle annualità perpetue; lire 50,600.

Capitolo 53. Spese per l'amministrazione economica ivi compresi i pagamenti dei debiti e delle spese dipendenti da successioni avocate al demanio, lire 22,500.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 54. Spese di amministrazione, lire 120,000.

Capitolo 55. Spesa occorrente per tasse di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse,

strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale, lire 12,000.

Capitolo 56. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi, lire 188,400. 16.

Capitolo 57. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 750,000.

Capitolo 58. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 168,000.

Capitolo 59. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 450,000.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 60. Personale di ruolo degli ispettori delle imposte dirette (*Spese fisse*), lire 228,362. 51.

Capitolo 61. Indennità agli ispettori per giri di ufficio, lire 85,000.

Capitolo 62. Personale di ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (*Spese fisse*), lire 3,170,247. 50.

Capitolo 63. Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 135,000.

Capitolo 64. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie, per giri di ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto, lire 150,000.

Capitolo 65. Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo, lire 550,000.

Capitolo 66. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse, lire 37,000.

Capitolo 67. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-1892 - Articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 68. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (*Spesa d'ordine*), lire 215,000.

Capitolo 69. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (*Spesa d'ordine*), lire 4,100,000.

Capitolo 70. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi risguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto, lire 90,000.

Capitolo 71. Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale provinciale alla dipendenza della Direzione generale, lire 10,000.

Capitolo 72. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (*Spese fisse*), lire 197,000.

Capitolo 73. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette, lire 30,000.

Capitolo 74. Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 58 del regolamento 24 dicembre 1870 - (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2ª (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitolo 76. Spese di coazione e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 77. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 6,600,000.

Amministrazione delle Gabelle. — *Spese comuni a diversi rami* — Capitolo 78. Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (*Spese fisse*), lire 57,883. 32.

Capitolo 79. Soldi per la guardia di finanza, lire 14,537,581. 42.

Capitolo 80. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza, lire 1,150,000.

Capitolo 81. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza, lire 400,000.

Capitolo 82. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza, lire 775,000.

Capitolo 83. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 84. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire 560,000.

Capitolo 85. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli finanziari di proprietà dello Stato, e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza e manutenzione del foto-elettrico a Riamol sul lago di Garda, lire 270,000.

Capitolo 86. Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai

dell'amministrazione esterna delle gabelle e sussidi ai loro superstiti, lire 120,000.

Capitolo 87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Mel. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

Mel. Io vedo stanziati in parecchi capitoli del bilancio somme abbastanza considerevoli per spese di liti e di giustizia. Così, trovo all'articolo 45, lire 520,000; all'articolo 53, lire 168,000; all'articolo 76, lire 40,000; trovo a questo articolo 87, altre 50,000 lire; all'articolo 169, lire 65,000 e all'articolo 172, altre 20 mila lire: tutte per spese di liti.

Ora, sommate tutte queste cifre, mi danno un totale abbastanza ragguardevole che così, ad occhio e croce, parmi rasenti il milione. Comprendo bene che il più delle volte l'Amministrazione è trascinata contro suo volere a far delle liti, e che essa deve difendersi da quello che le vengono, non di rado temerariamente, intentate. Ma alle volte accade che l'Amministrazione stessa, per non volere accettare ragionevoli composizioni, si mette nella condizione di dover sopportare queste spese. Io non so se questi stanziamenti possano rappresentare anche le indennità che a vario titolo, di palmario od altro, si corrispondono all'ufficio dell'Avvocatura erariale. Se ciò fosse, la mia osservazione avrebbe un minor valore. Ma credo che ciò non sia, potendo invece accadere che si liquidino grasse competenze ad avvocati celebri o principi, e che ciò influisca ad elevare la somma.

Ma, ad ogni modo, la osservazione, o meglio la raccomandazione che faccio al Governo, è di volere evitare con tutte le cure d'impigliarsi in quelle liti nelle quali non sia quasi certo di uscire vittorioso, evitando con ragionevoli transazioni quelle altre le quali, per voto dei suoi consultori legali, non presentino la massima probabilità di successo. *Habent sua sidera lites*, e, quanto alle cause che promuove il Governo, le stelle hanno dimostrato pur troppo di essergli poco propizie.

Eviti dunque il Governo con ogni studio di farsi, senza manifesta necessità, litigante; ed eviterà così lo strascico di tutte queste spese di avvocati, di giustizia, di coazione, ecc., le quali non servono ad altro che ad aggravare il bilancio dello Stato che di tale aggravio non ha certo bisogno. Alle volte, con una transazione fatta op-

portunamente, lo Stato può fare i propri interessi meglio che avventurandosi in piati e litigi giudiziari, i quali non di rado lo espongono al danno di sentenze contrarie e di onerose sconfitte che lo obbligano a pagare molto di più di quello che avrebbe pagato se avesse accettato a tempo un ragionevole componimento. E questo dico senza accennare all'effetto morale, poco edificante a dir vero, che promana dal vedere la Amministrazione dello Stato a piatire innanzi i tribunali, specialmente quando, come nei più dei casi, rimane soccombente.

Questa è una raccomandazione che in linea generale rivolgo al Governo, perchè si astenga dall'impigliarsi in liti nelle quali d'ordinario non sono che gli avvocati che vi guadagnano.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Carcano, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Mel raccomanda al Governo la massima cura affinchè eviti di impegnarsi in liti dispendiose ed inutili; e parimente raccomanda di non trascurare la risoluzione delle controversie mediante ragionevoli transazioni. Lo stesso onorevole preopinante ha anche accennato come siano parecchi gli articoli del bilancio che propongono stanziamenti per spese giudiziali.

Però l'onorevole collega riconoscerà che tale suddivisione è resa necessaria dalla stessa indole dell'Amministrazione delle finanze: perchè per ogni ramo dell'Amministrazione stessa ci sono liti inevitabili; ed è bene distinguere per ogni ramo i relativi necessari stanziamenti.

Mi permetto poi di soggiungere che la raccomandazione fatta dall'onorevole Mel per ogni possibile economia è già assecondata: e che ne ha chiara la prova nello stesso bilancio che stiamo esaminando. Infatti, quasi tutti gli articoli che portano stanziamenti di spese per liti figurano diminuiti. Il capitolo 45 (per questioni di demanio e di tasse) fu diminuito di sessanta mila lire; il capitolo 59 (liti per l'Asse ecclesiastico) fu diminuito di lire trenta mila; il capitolo 76 (liti per imposte dirette) fu scemato di lire dieci mila; il 169 di quindicimila.

Io spero dunque che l'onorevole Mel troverà in ciò il miglior attestato delle buone disposizioni, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di assecondare il suo desiderio, e cioè di non far liti inutili, di non prolungarle quando non ce ne sia la necessità, ed anche di non trascurare, quando l'interesse dell'erario vi concorra, la risoluzione delle controversie mediante equi componimenti.

Presidente. L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

Mel. Ringrazio l'onorevole sotto segretario di Stato delle sue dichiarazioni e mi felicito che l'Amministrazione siasi già messa su questa strada.

Io non avevo presenti gli stanziamenti dell'anno precedente per confrontarli con gli attuali. Quindi prendo atto molto volentieri delle dichiarazioni del Governo, e lo conforto a perseverare in questa via: persuaso come sono che così facendo ci guadagnerà lo Stato, e ne vantaggeranno le tasche dei contribuenti, se non quelle degli avvocati.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, si intende approvato il capitolo 87 con lo stanziamento di lire 50,000.

Capitolo 88. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Capitolo 89. Laboratori chimici delle gabelle e Consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali - Assegni, compensi e indennità al personale, lire 20,000.

Capitolo 90. Spese di materiale e diverse per laboratori chimici delle gabelle, e per Consiglio tecnico dei tabacchi e sali, lire 30,000.

Capitolo 91. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, lire 50,000.

Servizio del lotto. Capitolo 92. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 854,658.12.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Badini.

Badini. Dirò pochissime parole, nell'interesse di alcuni ufficiali del lotto.

La Camera sa che fu presentata una petizione da alcuni ufficiali del lotto i quali reclamano che sia loro computato, agli effetti della pensione, il servizio che hanno prestato antecedentemente, e nel periodo dal 1870 al 1884, nella qualità di commessi. A questa loro domanda l'Amministrazione delle finanze ha risposto osservando ostarvi ragioni finanziarie. Ma si contenti che io osservi che si tratta di un numero esiguo d'impiegati, e che dalla stessa petizione risulta ad evidenza come non si tratti che di stanziare una somma superiore di pochissime migliaia di lire, forse di 5 o 6000 lire annue. D'altra parte, mi consentiranno i miei egregi colleghi, che io osservi pure trattarsi di una questione di giustizia e di equità; tanto più che ci sono dei precedenti in questa Camera i

quali autorizzano a dire che non si debba usare una diversità di trattamento.

Io ricordo fra questi precedenti la legge 1° giugno 1882 colla quale si riconobbe valevole per la pensione il servizio prestato dai lavoranti avventizi della regia marina; e la legge 5 febbraio 1883 d'iniziativa del nostro collega Cavalletto con cui venne computato il servizio precedente per gli effetti della pensione agli impiegati temporanei delle cessate amministrazioni del Censo in Lombardia, Romagna e Provincie venete.

Io reputo superfluo di aggiungere altri argomenti. Ben so che l'onorevole ministro delle finanze è animato dalle migliori disposizioni, tanto che ha fatto una dichiarazione in questo senso in una sua lettera: ma io desidererei che in questa occasione l'onorevole sotto-segretario di Stato e l'onorevole relatore dicessero una parola che valesse a tranquillizzare questi benemeriti impiegati intorno all'avvenire loro e delle loro famiglie.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Frola, relatore. L'onorevole Badini parlò di una petizione inviata da alcuni impiegati del lotto: questa petizione fu difatti sottoposta alla Giunta del bilancio, affinché esprimesse il suo giudizio, e riflette una domanda degli impiegati dell'Amministrazione del lotto stati collocati in pianta nel 1874 e nel 1881.

La Giunta pur apprezzando le ragioni svolte dall'onorevole Badini non può in sede di bilancio entrare nel merito della questione; si limita a richiamare intorno alla accennata petizione l'attenzione dell'onorevole ministro perchè voglia prenderla in esame ed addivenendosi a riforme nel personale di quell'Amministrazione voglia tener conto della speciale posizione in cui si trovano vecchi e benemeriti cittadini. E non agguiso altro.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. Io ho preso nota della raccomandazione dell'onorevole Badini; ma comprenderà l'onorevole collega che io non posso assumere alcun impegno concreto, anzi io non posso dir niente di più di quel che ha già detto l'onorevole ministro delle finanze, pochi giorni or sono, rispondendo ad una interpellanza in argomento analogo fatta dall'onorevole Luporini, a favore degli operai delle manifatture tabacchi.

L'onorevole Badini osserva che si tratta di un esiguo numero d'impiegati, e che l'accordare qualche larghezza per la valutazione della pensione non porterebbe un grande aggravio all'era-

rio, ma egli stesso riconosce che la questione si connette con molte altre consimili or ora ricordate. Dunque è tanto più per me imprescindibile il dovere di accogliere bensì la raccomandazione per lo studio, ma di accoglierla colle più prudenti riserve.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Mi duole di non veder presente al suo posto il ministro delle finanze perchè avrei voluto domandargli come mai egli, acerrimo avversario del giuoco del lotto, non ci venga ancora a proporre l'abolizione di questa immoralità legale (*Commenti, mormorì*) che costituisce lo Stato nella condizione di un biscazziere. Io di ciò mi dolgo altamente e, senz'altro aggiungere, dico soltanto che uno Stato il quale si costituisce biscazziere, manca ad uno dei fini morali che deve avere.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 92 con lo stanziamento di lire 854,658. 12.

Capitolo 93. Spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 94. Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti, lire 90,600.

Capitolo 95. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altro (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 96. Aggio di esazione (*Spesa d'ordine*), lire 5,690,000.

Capitolo 97. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 20,400.

Capitolo 98. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 44,580,000.

Tasse di fabbricazione e di vendita. — Capitolo 99. Mercedi agli operai, lire 400,000.

Intorno a questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Questo capitolo mi richiama...

Frola, relatore. Forte!

Marcora. ... La cosa non riguarda tanto la Commissione del bilancio quanto il ministro delle finanze... mi richiama, ripeto, ad un argomento che già fu oggetto di osservazioni mie e di altri colleghi, ed anche di una deliberazione della Camera allorchè fu discussa la nuova legge sulla fabbricazione degli alchools.

In quell'occasione io dimostrai che, nello stesso interesse dell'erario e pel migliore andamento del servizio delle tasse di fabbricazione e per togliere di mezzo le cause di gravissimi abusi, (cause sulle quali potrà forse essere utile di richiamare altra volta l'attenzione della Camera)

fosse necessario, pur riservando la maggiore questione se o no debbasi accordare un trattamento di pensione al personale operaio addetto a tale servizio, di provvedere a stabilire con norme sicure il ruolo organico del medesimo, e a regolarne la carriera in modo da sottrarlo all'instabilità e ai capricci dei quali ora è bene spesso vittima, per essere lasciato quasi in piena balia degli ingegneri tecnici.

Notai allora che ciò era indispensabile anche per gli stessi uffici ai quali i componenti quel personale sono adibiti, perchè il nome di operai è diventato un non senso, mentre in effetto sono diventati ufficiali di scritture, contabili e così via.

Il Governo trovò giusto di provvedere alla bisogna nei limiti da me indicati, e dichiarò di accettare un ordine del giorno in tal senso da me presentato, al quale si associò la Commissione riferente sulla legge allora in esame, e che fu dalla Camera approvato.

Se non che, pare che quell'ordine del giorno sia rimasto lettera morta: o quanto meno che gli studi intesi a tradurre in fatto il provvedimento invocato siano stati sviati o almeno indugiati, prendendosi a pretesto la difficoltà di risolvere il problema del trattamento di pensione che, lo ripeto, non era stato contemplato dall'ordine del giorno testè ricordato.

Di ciò ho dovuto persuadermi quando, avendo chiesto notizie in proposito, sempre ispirato dagli stessi concetti affatto impersonali che mi avevano consigliato quella proposta, ebbi con mio sommo dispiacere risposte le quali dimostravano che coloro i quali avrebbero dovuto illuminare il Governo e compiere gli studi preliminari, confondendo a bella posta le questioni anzidette, osavano persino supporre la mia proposta come frutto d'informazioni inesatte degli operai interessati e così quasi dettata da sentimenti che assolutamente non potevano essere nè sarebbero stati mai corretti.

Eppure la mia proposta era già prossima ad essere tradotta in provvedimento concreto da parte dell'onorevole Magliani.

Aggiungo che rispondeva ad una antica formale promessa dell'onorevole ministro Doda, il quale, allorchè propose e ottenne l'abolizione della tassa del macinato, dichiarò che il personale addetto al servizio di quella tassa, dal quale fu tolto quello delle tasse di fabbricazione, avrebbe avuto un regolare organico.

Io faccio adunque caldo invito al Governo perchè solleciti l'adempimento della sua promessa, riprendendo gli opportuni studi, mettendo in di-

sparte completamente le elucubrazioni a cui ho accennato, le quali non hanno nulla a che fare con la deliberazione della Camera, e risparmiando ai deputati il dispiacere di ricevere risposte che non hanno senso.

Dopo tutto, quando la Camera vota un ordine del giorno ed il Governo l'accetta, mi pare che la conseguenza debba essere una sola: e cioè che la deliberazione sia eseguita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. Io ben ricordo l'ordine del giorno che ha testè richiamato l'onorevole Marcora, cioè la raccomandazione da lui fatta, e consentita dalla Camera, per un migliore trattamento degli operai addetti alle tasse di fabbricazione.

Però io prego l'onorevole collega di voler credere che quell'ordine del giorno non è rimasto lettera morta. Gli studi furono avviati; l'onorevole ministro se ne è occupato, e non occorre dire che terrà il maggior conto della raccomandazione ora ripetuta dall'onorevole Marcora.

Credo con ciò di aver soddisfatto il desiderio dell'onorevole collega.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. L'onorevole Marcora facendo una speciale raccomandazione intorno a questo capitolo all'onorevole sotto-segretario di Stato, giustamente diceva che la questione concerneva più il Governo che la Giunta generale del bilancio. Ma la Giunta del bilancio a suo discharge deve dichiarare all'onorevole Marcora ed alla Camera che si è fatta carico nei suoi lavori dell'ordine del giorno da lui accennato che era stato accettato ed approvato dalla Camera; ed anzi ha invitato il Governo a dare spiegazioni circa al modo col quale si era creduto di esaurire la raccomandazione che è inserita nello stesso ordine del giorno. E solamente quando ebbe assicurazioni precise dal Governo che realmente si cercava di dare piena soddisfazione ai desiderii manifestati dalla Camera, la Giunta generale del bilancio non ha più creduto di farne cenno speciale nella relazione. Ma, come ripeto, la questione non le è sfuggita; ed anzi, come ho già detto, ebbe speciali assicurazioni dal Governo che non era dimenticata, ma che era fatta oggetto di studi speciali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Io sono tenutissimo all'onorevole relatore per le comunicazioni che ha fatte, delle

quali del resto, massime per quanto mi riguarda, non c'era nessun bisogno, ben conoscendo la diligenza della Commissione del bilancio.

Prendo poi atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato, aggiungendo alle mie precedenti osservazioni e raccomandazioni quella che nasce dalle stesse ragioni con le quali la Commissione ha giustificato l'aumento di questo capitolo dalle lire 360,000 alle 400,000. La maggiore spesa di lire 40,000, si dice occorrere per aumentare di 40 il numero degli operai, dovendosi nel 1890-91 provvedere a completare il servizio dei misuratori nelle fabbriche di 2ª categoria.

Dacchè il Governo deve assumere nuovo personale, ben potrebbe e dovrebbe prima provvedere una buona volta all'organico da tanto tempo aspettato e che, lo ripeto un'altra volta, è necessario nello stesso interesse dell'erario, e ad impedire l'eventuale rinnovarsi di abusi che non mi sarebbe difficile provare avere avuto prima origine dal modo con cui questo personale è ora ordinato.

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 99 con lo stanziamento di lire 400,000.

Capitolo 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (*Spesa d'ordine*), lire 200,000.

Capitolo 101. Indennità di viaggio e soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitolo 102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento dei meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 103. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 104. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (*Spesa d'ordine*), lire 2,900,000.

Sciacca della Scala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sciacca della Scala. Ho chiesto di parlare per pregare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze e l'onorevole relatore, anche a nome di molti altri colleghi, di voler fare una dichiarazione.

In questo capitolo si è portata una riduzione di lire 150,000, riduzione che noi accettiamo

poichè non è un aumento che desideriamo. Però nella relazione, come ragioni di questa riduzione, sono stati adottati quattro motivi.

1° perchè la legge 11 luglio 1889 ha ridotto d'un terzo la tassa di fabbricazione e di due terzi quella di vendita e quindi diminuì di altrettanto la misura delle restituzioni.

2° perchè fu dalla stessa legge soppresso lo aumento del 10 per cento che si faceva a titolo di dispersione sull'alcool impiegato nei liquori e nei vini conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza.

3° per le nuove disposizioni riguardanti la determinazione del grado alcoolico dei vini agli effetti della restituzione di tassa all'esportazione.

4° per la presumibile minore esportazione di vino a causa dello scarso raccolto e del rincaro dei prezzi.

Ora noi accettiamo perfettamente tre di questi motivi; ma siccome non è perfettamente esatto che il decreto 8 novembre 1889 abbia definitivamente modificato le disposizioni relative alla restituzione della tassa sugli spiriti, io prego l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze e l'onorevole relatore di voler dichiarare che la votazione di questo capitolo non pregiudica in nulla la discussione che fra qualche giorno verremo a fare circa il decreto 8 novembre 1889. È evidente che il detto decreto che dovrà convertirsi in legge potrà essere modificato.

Frola, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Frola, relatore. L'onorevole Sciacca della Scala desidera essere persuaso che la votazione di questo capitolo non pregiudichi quanto sarà in seguito votato dalla Camera.

Per quanto concerne la Giunta generale del bilancio la risposta è facile.

Qui si tratta di previsione; quindi quando pure sia votato questo capitolo, non può venirne pregiudizio a quanto si discuterà e si voterà in seguito.

Ma aggiungo di più in quanto ai motivi che determinarono questo stanziamento: che la Giunta generale del bilancio non si è limitata solamente ai quattro criteri, da lui giustamente accennati, ma volle pure avere altri elementi più certi e più precisi.

Il Governo come risulta dalla relazione ebbe ad avvertire che non si potevano dare maggiori schiarimenti, giacchè mancava il modo ora di fare un'analisi minuta, precisa della spesa del capitolo nelle condizioni presenti.

Quindi per le fatte dichiarazioni, e per queste,

credo che l'onorevole Sciacca della Scala sarà soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. Io mi associo interamente alle spiegazioni date dall'onorevole relatore, che credo esaurienti.

Presidente. Non essendovi obiezioni, rimane approvato il capitolo 104 con lo stanziamento di lire 2,900,000.

Dogane. — Capitolo 105. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 3,818,448.79.

Capitolo 106. Spese d'ufficio ed indennità (*Spese fisse*), lire 120,000.

Capitolo 107. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero, ed in località disagiate, lire 130,000.

Capitolo 108. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 130,000.

Capitolo 109. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 110. Tasse postali pei versamenti, trasporti di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 111. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane, istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (Serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia, e da quelli dell'amministrazione centrale, lire 42,000.

Capitolo 112. Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche o a giornali italiani e forestieri, lire 8,000.

Capitolo 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (*Spesa d'ordine*), lire 1,400,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 114. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (*Spesa obbligatoria*), lire 10,300,000.

Capitolo 115. Stipendio al personale per la ri-

scossione del dazio consumo nel comune di Napoli, lire 1,082,833.10.

Capitolo 116. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli, lire 27,500.

Capitolo 117. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza addetta al servizio del dazio consumo nel comune di Napoli, lire 31,000.

Capitolo 118. Fitto di locali per gli uffici e caserme in servizio del dazio di consumo nel comune di Napoli, lire 26,000.

Capitolo 119. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri pel dazio consumo nel comune di Napoli, lire 80,000.

Capitolo 120. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale in servizio del dazio consumo nel comune di Napoli (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 121. Spese relative alla riscossione del dazio di consumo negli altri Comuni, e compensi per lavori straordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 122. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*Spese d'ordine*), lire 20,000.

Tabacchi. — Capitolo 123. Personale di ruolo degli ispettori tecnici dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 59,300.

Capitolo 124. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 604,923.28.

Capitolo 125. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (*Spese fisse*), lire 1,167,46.91.

Capitolo 126. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai per il servizio dei tabacchi, lire 100,000.

Capitolo 127. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (*Spesa obbligatoria*), lire 8,175,000.

Capitolo 128. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 129. Sussidio da versarsi alla Cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture, per memoria.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Badini.

Badini. Era mio intendimento di rivolgere una parola di viva raccomandazione all'onorevole sotto-segretario di Stato, affinché si sollecitasse

un provvedimento legislativo per migliorare le condizioni degli operai addetti alle manifatture dei tabacchi, tanto in ordine alle paghe, quanto in ordine alle pensioni. Ma l'onorevole sotto-segretario di Stato, quando cortesemente rispondeva ad una mia osservazione circa i revisori del lotto, mi ha dimostrato come sia vano per ora l'invocare un provvedimento, pure assicurandomi del massimo buon volere del Governo. Quindi io rinunzio a svolgere gli argomenti che militano a favore di questi operai, i quali non sono indegni di avere una condizione simile a quella degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra; ma confido che il Governo sarà sollecito a prendere un provvedimento che è reclamato da considerazioni di equità, di giustizia e di parità di trattamento.

Presidente. Se nessun altro domanda di parlare si procede oltre.

Capitolo 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 25,081,000.

Capitolo 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 1,400,000.

Capitolo 132. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (*Spese fisse*), lire 170,000.

Capitolo 133. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 160,000.

Capitolo 134. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture, lire 100,000.

Capitolo 135. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (*Spesa d'ordine*), lire 1,950,000.

Capitolo 136. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi, lire 20,000.

Capitolo 137. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi, lire 35,000.

Capitolo 138. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi, lire 15,000.

Capitolo 139. Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti

subalterni, operai ed altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 30,000.

Sali. — Capitolo 140. Stipendi agli impiegati delle saline (*Spese fisse*), lire 100,000.

Capitolo 141. Spese d'ufficio e indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane, lire 12,000.

Capitolo 142. Paghe agli operai delle saline (*Spesa obbligatoria*), lire 480,000.

Capitolo 143. Indennità di soggiorno e di trasferte pel servizio delle saline, spese inerenti al loro esercizio e compensi per lavori straordinari, lire 65,000.

Capitolo 144. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

Capitolo 145. Indennità ai rivenditori dei sali (*Spesa d'ordine*), lire 1,250,000.

Capitolo 146. Compra e trasporto dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 3,400,000.

Capitolo 147. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (*Spesa d'ordine*), lire 2,935,000.

Capitolo 148. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo, e spese di acquisto degli utensili relativi (*Spesa obbligatoria*), lire 130,000.

Capitolo 149. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (*Spesa d'ordine*), lire 80,000.

Capitolo 150. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Tabacchi e sali. — *Spese promiscue.* — Capitolo 151. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (*Spese fisse*), lire 456,814.07.

Capitolo 152. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 116,000.

Capitolo 153. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata

residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari, lire 12,000.

Capitolo 154. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi, 25,000.

Capitolo 155. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 240,000.

Capitolo 156. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali, per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 157. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 158. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,654,312.85.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri del demanio.* — Capitolo 159. Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 100,000.

Spese generali di amministrazione. — *Servizi diversi.* — Capitolo 160. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 705.

Capitolo 161. Stipendi e indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*), 127,710 lire.

Capitolo 162. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 15,069.66.

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse sugli affari.* — *Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.* — Capitolo 163. Acquisti eventuali di stabili, lire 50,000.

Capitolo 164. Spesa per l'inventario dei beni della Corona, lire 3,000.

Capitolo 165. Stima dei beni demaniali, lire 3,000.

Capitolo 166. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, 192 (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 167. Annualità dovuta al comune di Cremona in virtù dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1885, n. 3014, lire 20,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 168. Spese ine-

renti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, lire 25,000.

Capitolo 169. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 65,000.

Capitolo 170. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 350,000.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 171. Aggiò ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (*Spesa d'ordine*), 50,000 lire.

Capitolo 172. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 173. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 174. Spesa per la revisione generale dei redditi dei fabbricati (articolo 15 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 - Serie 3ª) *Spesa obbligatoria*, lire 50,000.

Amministrazione delle gabelle. — Capitolo 175. Stipendi ai controllori dei tabacchi, lire 24,415.

Capitolo 176. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli, lire 33,460.

Capitolo 177. Stipendi ai medici delle manifatture dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 9,020.

Capitolo 178. Costruzione di un corpo di guardia in Otranto (provincia di Lecce), lire 3,400.

Capitolo 179. Costruzione di casotti a Campograsso e Fraselle e Passo della Lora in provincia di Vicenza, lire 2,000.

Capitolo 180. Lavori per la sistemazione definitiva dei locali ad uso della dogana nella stazione della strada ferrata di Como, lire 16,500.

Capitolo 181. Lavori per l'ampliamento dei locali e della tettoia ad uso del servizio doganale di cabotaggio al posto Torre in Porto Empedocle, lire 2,500.

Capitolo 182. Costruzione di locali per gli uffici del dazio di consumo nella stazione centrale della ferrovia in Napoli e collocamento delle relative macchine da pesare, lire 15,000.

Categoria seconda. — *Movimento di capitali. Estinzione di debiti.* — Capitolo 183. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione; in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valuta-

zione e vendita dei beni sopra indicati (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 184. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 185. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc.; eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 1,000,000.

Capitolo 186. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 200 mila.

Riassunto del bilancio del Ministero delle finanze (spesa) per l'esercizio 1890-91:

Parte ordinaria	L. 197,852,983. 17
Parte straordinaria	" 2,675,779. 66
Stanziamiento complessivo. "	<u>200,528,762. 83</u>

Pongo a partito lo stanziamento complessivo. Chi è d'avviso d'approvarlo è pregato d'alzarsi. (*È approvato*).

Ora rileggo l'articolo unico di legge, di cui la tabella che ho letto, fa parte integrante:

“ *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Si differisce la discussione del disegno di legge relativo alle tariffe dei tabacchi.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per autorizzazione di modificare con decreto reale le tariffe dei tabacchi.

Anzitutto chiedo all'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze se sia autorizzato a sostenere la discussione di questo disegno di legge.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. Prego la Camera di differire la discussione di questo disegno di legge, desiderando l'onorevole ministro delle finanze d'assistervi.

Presidente. Sta bene. Allora rimanderemo la discussione di questo disegno di legge ad un'altra tornata, quando l'onorevole ministro delle finanze potrà essere presente.

Discussione del disegno di legge relativo a prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90.

Presidente. Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: Tassa sulle cartelle agrarie.

Ma siccome l'onorevole ministro di agricoltura e commercio non sarà qui che fra pochi momenti proporrei di discutere intanto il disegno di legge: Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva, per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90.

Trattandosi di un disegno di legge d'ordine, credo che non sorgeranno difficoltà.

(È così stabilito).

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* Sono convalidati i regi decreti in data 27 gennaio 1890, indicati nell'annessa tabella, coi quali furono autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90. ”

Presidente. Si dà lettura della tabella che fa parte integrante di questo articolo unico di legge.

Quartieri, segretario, legge:

Tabella delle prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889 90 autorizzate con regi decreti in data 27 gennaio 1890

Data e numero dei regi decreti	Bilancio al quale furono iscritte le somme prelevate			Somme prelevate
	Ministero	Capitoli		
		Nº	Denominazione	
27 gennaio 1890 n. 6607	Grazia e giustizia	5	Riparazioni ai locali.	9,000. »
Id.	Id.	13	Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio . .	36,000. »
27 gennaio 1890 n. 6604	Affari esteri	17	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid e Londra.	25,000. »
Id.	Id.	19	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero (art. 14, n. 3, della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804)	50,000. »
27 gennaio 1890 n. 6606	Istruzione pubblica	14	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali — Personale.	26,000. »
27 gennaio 1890 n. 6603	Interno	111 bis	Adattamento di locali e sistemazione della scuola di perfezionamento nell'igiene e dei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità pubblica	25,000. »
27 gennaio 1890 n. 6605	Lavori pubblici	26	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	600,000. »
Id.	Id.	36	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a' termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua — Assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale straordinario — Sussidi e remunerazioni.	60,000. »
27 gennaio 1890 n. 6608	Agricoltura, Ind. e Commercio	54	Ispezioni agli istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle Casse di risparmio, alle Società di assicurazione sulla vita ed istituti di previdenza — Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla Commissione consultiva di previdenza.	10,000. »
Totale. . .				841,000. »

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, si passerà fra breye alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Mentre si aspetta l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, potremo procedere alla votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge approvati testè per alzata e seduta: "Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91."

"Convalidazione dei regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1889-1890."

Si proceda alla chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Amadei — Anzani — Arbib — Arnaboldi.
Baccarini — Badini — Balenzano — Basetti
— Basini — Bertolotti — Bobbio — Bonasi —
Bonfadini — Borrelli — Branca — Briganti —
Bellini — Brin — Broccoli — Brunicardi —
Bufardeci.
Cadolini — Calciati — Caldesi — Cambray-
Digny — Capone — Carcano — Carmine — Ca-
sati — Caterini — Cavalieri — Cavalletto —
Cavalli — Cefaly — Chiala — Chiara — Chi-
mirri — Chinaglia — Cibrario — Coccozza —
Colaiani — Colombo — Comin — Coppino —
Costa Alessandro — Cremonesi — Cucchi Luigi
— Curioni.
D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Del
Balzo — De Lieto — Della Rocca — Della
Valle — Delvecchio — De Pazzi — De Riseis
— De Rolland — Di Belmonte — Di Broglio —
Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San
Giuliano — Di San Giuseppe.
Ercole.
Fagioli — Falsone — Farina Luigi — Favale
— Fazio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Filo-
panti — Finocchiaro-Aprile — Fortis — France-
schini — Franzi — Frola.
Gabelli — Gagliardo — Gallo — Gamba —
Garavetti — Gatti-Casazza — Geymet — Giam-
pietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti —
Giordano-Apostoli — Giovanelli — Grassi Paolo
— Grassi-Pasini — Grimaldi — Grossi.
Imbriani-Poerio — Inviti.
Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta —

Lazzaro — Levi — Lucca — Lucchini Giovanni
— Luchini Odoardo — Lucifero — Lugli —
Lunghini — Luporini — Luzi — Luzzatti.
Maffi — Maldini — Marcatili — Marchiori —
Marcora — Marselli — Martini Ferdinando —
Marzin — Materi — Maurogò nato — Mazziotti
— Mazzoleni — Mellusi — Merzario — Meyer
— Miceli — Miniscalchi — Modestino — Mo-
relli — Mussi.

Nicolosi.

Oddone — Odescalchi.

Pais Serra — Panunzio — Papa — Paroncelli
— Pasquali — Pellegrini — Pelloux — Poli —
Pompilj — Pozzolini — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Randaccio — Ricci Vincenzo — Righi —
Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rossi
— Roux — Rubini.

Sacchetti — Sacchi — Sagarriga — Salandra
— Salaris — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti
Cesare — Sani — Sciacca della Scala — Senise
— Serra Vittorio — Siacchi — Silvestri — Sola
— Solimbergo — Sonnino — Speroni — Spirito
— Suardo — Summonte.

Tasca — Taverna — Tedeschi — Tegas —
Tenani — Teti — Toaldi — Tondi — Torraca
— Torrigiani — Trompeo.

Ungaro.

Vendemini — Vendramini — Vigoni — Vil-
lanova — Visocchi — Vollarò.

Zainy — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Albini — Alimèna — Andolfato
— Angeloni.

Baldini — Barazzuoli — Baroni — Barracco
— Barsanti — Basteris — Bastogi — Benedini —
Bonardi — Borgatta — Borromeo — Bottini En-
rico — Brunialti — Bruschettoni — Buonomo —
Buttini Carlo.

Cafiero — Calvi — Campi — Canevaro —
Capoduro — Capozzi — Cavallini — Cavallotti
— Cerruti — Cerulli — Chiaves — Chiesa —
Cipelli — Cittadella — Clementi — Compagna
— Cordopatri — Cuccia — Curati — Curcio.

D'Adda — De Blasio Luigi — De Mari — Di
Breganze — Di Gropello — Dini.

Fabbricotti — Fabrizj — Faina — Fili-Astol-
fone — Flaùti — Fornaciari — Fortunato —
Franzolini.

Galli — Gerardi — Gherardini — Ginori —
Giovannini — Giudici Gio. Battista — Guglielmi.
Lazzarini.

Maranca Antinori — Marin — Martini Gio. Battista — Massabò — Melodia — Mensio — Moscatelli.

Novelli.

Pandolfi — Parona — Pascolato — Patamia — Pavoni — Peirano — Pellegrini — Penserini — Peruzzi — Petriccione — Petroni Gian Domenico — Petronio — Peyrot — Picardi — Pierrotti — Pullè.

Racchia — Raggio — Reale — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Rosano — Rubichi.

Santi — Sanvitale — Scarselli.

Tabacchi — Tommasi-Crudeli — Tortarolo — Turbiglio — Turi.

Vayra — Villa — Villani.

Zuccaro.

Sono ammalati:

Araldi — Armirotti.

Castelli — Coccapieller — Costa Andrea.

De Cristofaro.

Farina Nicola — Florena.

Genala — Gentili — Guglielmini.

Luciani.

Maluta.

Narducci — Nicotera.

Palitti — Pignatelli — Plastino.

Ruggi.

Seismit-Doda — Sorrentino.

Vigna.

Zanardelli.

Sono in missione:

Costantini.

Ellena.

Gandolfi.

Morra.

Velini.

Discussione del disegno di legge: Tassa sulle cartelle agrarie.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, si lasceranno le urne aperte e si procederà alla discussione del disegno di legge, che si trova nell'ordine del giorno: "Tassa sulle cartelle agrarie."

Si dà lettura del disegno di legge:

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 114-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

Era iscritto per parlare l'onorevole Tittoni, ma, non essendo presente, si intende che rinuncia.

" Art. 1. Le Società ed Istituti esercenti il credito agrario, in conformità della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), i quali emettono cartelle agrarie in rappresentanza dei mutui consentiti, pagheranno, a titolo di tassa di bollo e di negoziazione, centesimi 10 per ogni cartella da lire 100, e centesimi 20 per ogni cartella da lire 200 che metteranno in circolazione. "

(È approvato).

" Art. 2. Per la denuncia da parte delle Società e degli Istituti esercenti il credito agrario agli agenti finanziari della qualità e quantità delle cartelle che emettono, e per le penalità in caso di omessa, ritardata od infedele denuncia, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 71 a 74 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2ª) sulle tasse di bollo. "

(È approvato).

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Domani, in principio di seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge. E giacchè si deve sempre procedere ad una votazione a scrutinio segreto, propongo di inscrivere per i primi nell'ordine del giorno i seguenti disegni di legge:

" Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla Ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale Maggiore di detta città. "

" Convenzione conclusa con la Ditta Pirelli e Compagni, di Milano, per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Napoli nei pressi delle coste dell'isola Ustica. "

Così si discuteranno questi disegni di legge e poi si voteranno a scrutinio segreto unitamente a quello approvato or ora.

Si aprirebbe poi la discussione sulla domanda di autorizzazione all'arresto dell'onorevole deputato Andrea Costa e sulla questione riguardante l'onorevole Sbarbaro.

Caldesi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Caldesi. Mi pare, signor presidente, che fosse già stabilito che per primo oggetto della seduta di domani dovesse inscrivere nell'ordine del giorno la domanda per procedere all'arresto del deputato Andrea Costa.

Presidente. Onorevole Caldesi, la domanda rimane inscritta nell'ordine del giorno di domani, ma siccome bisogna procedere alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato or ora, a me pare, che, trattandosi di due disegni di legge, che non possono sollevare discussione, si possa fare in modo che si votino contemporaneamente i tre disegni di legge.

Caldesi. Si potrebbe votare questa sera.

Presidente. Sì, se Ella mi assicura che vi sarà il numero legale!

Caldesi. Non insisto.

Presidente. In principio di seduta si farà la votazione, e poi subito si comincerà la discussione sulla questione dell'onorevole Costa.

Caldesi. Era per il desiderio di esaurire questa questione in una sola seduta.

Presidente. Spero che il suo desiderio potrà essere esaudito.

Proclamazione del risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

Presidente. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91.

Presenti e votanti	193
Maggioranza	97
Voti favorevoli	133
Voti contrari	60

(La Camera approva).

Convalidazione dei regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-1890.

Presenti e votanti	193
Maggioranza	97
Voti favorevoli	137
Voti contrari	56

(La Camera approva).

Comunicazione di una domanda d'interpellanza.

Presidente. L'onorevole Villanova ha presentato questa domanda d'interpellanza:

“ Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro dell'interno, sulla tolleranza da parte dell'autorità politica che il lavoro di facchinaggio alla stazione marittima di Venezia avvenga in

modo da costituire un privilegio di pochi coalizzati, con aperta lesione della libertà di lavoro. ”

Prego l'onorevole ministro del tesoro di comunicare questa domanda d'interpellanza al ministro dell'interno.

Giolitti, ministro del tesoro. Comunicherò questa domanda al ministro dell'interno.

Presidente. Come ho già dichiarato, siccome domani in principio di seduta la Camera dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge stato approvato or ora per alzata e seduta, relativo alla tassa sulle cartelle agrarie, io proporrei che si mettessero prima in discussione due disegni di legge, che non possono, a mio avviso, sollevare obiezioni o discussioni lunghe; e sono:

Il disegno di legge per la “ Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla Ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale Maggiore di detta città. ”

L'altro per la “ Convenzione conchiusa colla Ditta Pirelli e Compagni di Milano per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Napoli nei pressi delle coste dell'isola di Ustica. ”

Poi si procederà alla votazione a scrutinio segreto sui tre disegni di legge: quello approvato or ora e gli altri due che si discuteranno domani; in seguito verrà la discussione sulla domanda di autorizzazione a spedire il mandato di cattura contro il deputato Costa Andrea, e quella del quesito relativo all'onorevole Sbarbaro.

Se non ci sono obiezioni, l'ordine del giorno rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 5.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei disegni di legge:

1. Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla Ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale Maggiore di detta città. (122)

2. Convenzione conchiusa colla Ditta Pirelli e Compagni di Milano per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Na-

poli nei pressi delle coste dell'isola di Ustica. (127)

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Tassa sulle cartelle agrarie. (114)

4. Domanda di autorizzazione a spedire il mandato di cattura contro il deputato Costa Andrea. (89)

5. Discussione intorno alle conclusioni della Commissione circa il quesito sulla scarcerazione del deputato Sbarbaro. (101)

6. Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889 per la determinazione della ricchezza

alcolica naturale dei vini italiani. (7)

7. Autorizzazione di modificare con decreto reale le tariffe dei tabacchi. (96)

8. Stato degli impiegati civili. (86)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1890 — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno)